



# Cortemilia

Capitale della Nocciola  
al centro del Mondo

Comune di Cortemilia  
Provincia di Cuneo

✉ Corso Luigi Einaudi, 1 – C.A.P 12074 – ☎ 0173.81027 – 81276 Fax 0173.81154  
e-mail info@comune.cortemilia.cn.it - PEC comune.cortemilia.cn@cert.legalmail.it

www.comune.cortemilia.cn.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 del 30/06/2021

### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L'anno 2021 addì TRENTA DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE VENTUNO E ZERO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 03 del 18 marzo 2020 avente ad oggetto "Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza durante l'emergenza sanitaria COVID-19" attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra.

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale Dott. Carla Caterina BUE la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza:

Cognome e Nome	Presente
1. BODRITO Roberto - Sindaco	Si
2. DESSINO Simone - Assessore	Si
3. VEGLIO Paola - Consigliere	Si
4. ZUNINO Marco - Consigliere	Si
5. MAGGIO Fabio - Consigliere	Si
6. DEGIORGIS Carmelina - Consigliere	Si
7. SISMONDA Bruna - Consigliere	Si
8. DESTEFANIS Giovanni - Consigliere	Si
9. CREMA Fiorenzo - Assessore	Si
10. MOLLEA Bruno - Consigliere	Si
11. BARBERIS Stefano - Consigliere	No (giust.)
Totale Presenti	10
Totale Assenti	01

Il Sindaco, Roberto BODRITO, verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

- la legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti a partire dal 01.01.2018;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle

annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, con un limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge Regionale del Piemonte 24/10/2002 n. 24, prevede all'articolo 4 lett. a) che i Comuni provvedano ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso il consorzio obbligatorio previsto dal successivo articolo 11 della stessa legge. Inoltre dispone all'articolo 9 che i Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla Provincia assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani

VISTE le risultanze del Piano Finanziario per l'esercizio 2021 relativo al Comune di Cortemilia validato dall' ACEM quale ente territorialmente competente;

VISTO il Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF, delle modifiche regolamentari e delle tariffe TARI al 30 giugno 2021;

DATO ATTO CHE l'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i. prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente".

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

A VOTI

## DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe del Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) dell'anno 2021, allegate sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 e s.m.i..

DI DARE ATTO che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di

DI DARE ATTO che il Piano Finanziario e le relative tariffe saranno trasmesse dal ad ARERA.

DI DARE ATTO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti.

DI DARE ATTO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
BODRITO Roberto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Firmato digitalmente  
Dott. Carla BUE

---